



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

**Incontri di preparazione agli esami di abilitazione
2^a Sessione 2022**

CODICE DEGLI APPALTI

11 Novembre 2022

Relatore: Rosario Nunzio Grasso



Struttura della presentazione:

Parte 1: Il Codice dei contratti pubblici

Parte 2: La procedura di evidenza pubblica

Parte 3: I criteri di aggiudicazione



Parte 1: Il Codice dei contratti pubblici



Evoluzione normativa

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici

D.P.R. 05/10/2007 n. 207 – Regolamento di attuazione del Codice

L. 28/01/2016 n. 11 – Recepimento delle direttive europee

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – **(Nuovo)** Codice dei contratti pubblici



Evoluzione normativa

D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 – Decreto correttivo al Codice

D.L. 18/04/2019 n. 32 – Decreto «sblocca cantieri»

D.L. 16/07/2020 n. 76 – Decreto «semplificazioni 2020»

D.L. 31/05/2021 n. 77 – Decreto «semplificazioni 2021»

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito.....convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142



Struttura del testo (220 articoli):

Parte I (artt. 1-34): ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Parte II (artt. 35-163): contratti di appalto per lavori, servizi e forniture

Parte III (artt. 164-178): contratti di concessione

Parte IV (artt. 179-199): partenariato pubblico-privato e contraente generale

Parte V (artt. 200-203): infrastrutture e insediamenti prioritari

Parte VI (artt. 204-220): disposizioni finali e transitorie



Il «nuovo» Codice ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze di:

- Semplificazione
- Snellimento
- Riduzione delle norme
- Dematerializzazione
- Trasparenza
- Lotta alla corruzione
- Previsione di una disciplina organica della concessione



Ambito di applicazione del Codice

Il Codice si apre con l'affermazione che **«esso disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione»** (art. 1)



Ambito di applicazione del Codice

Il Codice si apre con l'affermazione che «**esso disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di **progettazione**» (art. 1)



Ambito soggettivo

Le amministrazioni aggiudicatrici sono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

Ambito soggettivo

Gli enti aggiudicatori, invece, sono così individuati:

- In relazione ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (Parte II): amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui alle materie dei settori speciali, nonché quegli enti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più delle citate attività e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente



Ambito soggettivo

- In relazione ai contratti di concessione (Parte III): gli enti che svolgono una delle attività attinenti alle materie dei settori speciali ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di tali attività



Ambito di applicazione del Codice

Il Codice si apre con l'affermazione che «**esso disciplina i contratti di appalto e di concessione** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di **progettazione**» (art. 1)



Ambito oggettivo

Le norme del Codice si applicano ai **contratti pubblici** che, ai sensi dell'art. 3 lett. dd), sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.

L'appalto poi è definito come un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (art. 3 comma 1 lett. ii))



Ambito di applicazione del Codice

Il Codice si apre con l'affermazione che «**esso disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione**» (art. 1)

Ambito oggettivo

Specificatamente, il **contratto di appalto** può avere ad oggetto:

1. lavori: quando l'appalto ha per oggetto: a) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'Allegato I; b) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 lett. II))

Ambito oggettivo

2. servizi: aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll)) (art. 3 lett. ss))
3. forniture: quando il contratto consiste nell'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3 lett. tt))



Ambito di applicazione del Codice

Il Codice si apre con l'affermazione che «**esso disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione**» (art. 1)



Ambito oggettivo

Per quanto concerne la **concessione**, si distingue tra quella di lavori e quella di servizi.

In entrambe le ipotesi viene riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere.

Quanto alla durata delle concessioni questa è limitata ed è determinata nel bando di gara.



Ambito oggettivo

I concorsi di progettazione sono quelle procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi (art. 3 lett. ddd))



Parte 2: La procedura di evidenza pubblica

La procedura di evidenza pubblica

L'art. 32 del Codice è la norma di riferimento per individuare la procedura da seguire per l'affidamento di un contratto pubblico di appalto o concessione

La procedura di gara si snoda attraverso le seguenti fasi:

1. Deliberazione a contrarre e indizione della gara
2. Scelta del contraente che termina con l'aggiudicazione del contratto
3. Conclusione del contratto
4. Approvazione del contratto



Procedura di scelta

Le procedure di scelta del contraente sono individuate **nell'art. 59** del Codice, esse sono:

Procedura aperta: qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa (art. 60)



Procedura di scelta

Procedura ristretta: qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara ma soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta (art. 61)



Procedura di scelta

Procedura competitiva con negoziazione: qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara ma solo gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta *iniziale* che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le parti al fine di migliorarne il contenuto (art. 62)



Procedura di scelta

Procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando: le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato e selezionano almeno cinque operatori economici. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose (art. 63)

Procedura di scelta

Dialogo competitivo: qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara ma soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Concluso il dialogo i partecipanti sono invitati a presentare le offerte iniziali (art. 64)



Procedura di scelta

Partenariato per l'innovazione: nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti (art. 65)



Parte 3: I criteri di aggiudicazione



I criteri di aggiudicazione

Ai criteri di aggiudicazione è dedicato l'**art. 95** del D.Lgs. 50/2016.

Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base **dell'elemento prezzo** o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

I criteri di aggiudicazione

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera
2. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro

I criteri di aggiudicazione

Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo** per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Con riferimento ai contratti sotto soglia l'art. 36 co. 9bis (introdotto dal D.L. 32/2019) stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare il criterio del minor prezzo come alternativa sempre possibile a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disciplina dei contratti sotto soglia

Le modalità di affidamento variano a seconda dell'importo del contratto

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La disciplina dei contratti sotto soglia

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La disciplina dei contratti sotto soglia

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

e) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Incontri di preparazione agli esami di abilitazione

2^ Sessione 2022

CODICE DEGLI APPALTI

Le Figure Tecniche

11 Novembre 2022

Relatore: Rosario Nunzio Grasso



Il responsabile unico del procedimento

Con l'introduzione nell'ordinamento amministrativo dell'istituto del responsabile del procedimento, il legislatore ha dato un volto alla pubblica amministrazione ed ha individuato un certo di riferimento per il privato che deve confrontarsi con l'ente pubblico.

Come osservò il Consiglio di Stato la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione della figura del RUP è quella di *offrire al cittadino interessato un preciso interlocutore con cui dialogare nel corso del procedimento e d'altro canto di rendere concreta la responsabilità dei pubblici funzionari evitando che questo sfumi nell'ambito dell'apparato si nasconda dietro le autorità di vertice.*



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Previsioni della normativa comunitaria

- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori ordinari;
- la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione)
- i Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830 sulla modifica delle soglie comunitarie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L 279/23;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Previsioni del Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016)

A titolo esemplificativo, si richiamano le modifiche introdotte:

- d.lgs. n. 56/2017, c.d. “Correttivo”;
- d.l. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”;
- d.l. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”);
- il d.l. 77/2020 (c.d. “Semplificazioni – Piano Nazione di Ripresa e Resilienza”)



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Previsioni ulteriori di legge

previsioni di legge che disciplinano temi connessi a quelli della contrattualistica, si pensi al **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**
“Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Previsioni ulteriori di legge

D.P.R. n. 207/2010

attuativo del precedente Codice (ossia il D.Lgs. n. 163/2006, c.d. “Codice De Lise”), tuttora in vigore, per talune specifiche disposizioni

- Artt. 14 a 43 - contenuti della progettazione
- Artt. 60 a 96 - sistema di qualificazione delle imprese e SOA
- Artt. da 215 a 238 collaudo



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Decreti attuativi del Codice dei contratti

a titolo esemplificativo:

- con riferimento alla fase di esecuzione il **D.M. 49/2018**) Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
- il **D.M. 145/2000** "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Prassi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'A.N.AC., attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche"



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Prassi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

- Le linee guida **vincolanti**, pur essendo atti privi di valenza normativa, sono **atti amministrativi generali** appartenenti al *genus* degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, come tali di obbligatoria Applicazione;
- le linee guida **non vincolanti**, invece, rappresentano un indirizzo rispetto al quale la Stazione Appaltante ben può discostarsi fornendo adeguata motivazione delle ragioni sottostanti alla deroga, pena la prospettazione (quantomeno) del vizio di eccesso di potere, quale causa invalidante il provvedimento



Il responsabile unico del procedimento

FONTI DI DISCIPLINA

Giurisprudenza

giurisprudenza nazionale e comunitaria pur non vincolante, e con particolare riferimento ai pronunciamenti del Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) quanto alla fase evidenziale (c.d. momento pubblicistico dell'affidamento) o del Giudice Ordinario quanto alla fase esecutiva (c.d. momento privatistico dell'affidamento) o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

Il responsabile unico del procedimento

Ulteriori norme rilevanti del Codice dei contratti

Art. 27, comma 1 bis	→	Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
Art. 77, comma 4	→	Commissione giudicatrice
Art. 97, commi 2 e 2 bis	→	Offerte anormalmente basse
Art. 106, commi 1 e 14	→	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Art. 107, commi 2 e 3	→	Sospensione dei lavori
Art. 109, comma 4	→	Recesso dal contratto
Art. 113, comma 2	→	Incentivi per funzioni tecniche
Art. 205, commi 5 e 6	→	Accordo bonario
Art. 113-bis	→	“Termini di pagamento. Clausole penali” (*fino al 30 giugno 2023 si veda l'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020)
Art. 191	→	Cessione di immobili in cambio di opere



Il responsabile unico del procedimento

**d.l. 76/2020
conv. in l. 120/2020
(c.d. “Decreto semplificazioni”)**

Elemento di responsabilità del RUP - Art. 2, comma 1

Nomina del RUP - Art. 2, comma 5

Sospensione dell'esecuzione dei lavori - Art. 5, comma 2

Collegio Tecnico Consultivo - Art. 6



Il responsabile unico del procedimento

**d.l. 77/2021
conv. in l. 108/2021
(c.d. “Decreto semplificazioni”)**

Nomina del RUP - (PNRR) Art. 48, comma 2

Subappalto - Art. 40

Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP - Art. 50



Il responsabile unico del procedimento

Alcuni articoli contenuti nel Codice dei contratti che contengono funzioni e competenze del RUP sono:

23, 24, 25,26, 30,**31**, 89, 93, 101, 102, 106, 108, 111, 113,



Il responsabile unico del procedimento

Nel D.Lgs. 50/2016 la disciplina del RUP è contenuta in gran parte nell'art. 31

fissa le **regole generali** in tema di individuazione e nomina del RUP (**co. 1 e 2**);

individua (sia pure in modo **non** esaustivo) i **compiti** demandati in via generale al RUP (**co. 4**);

demanda all'ANAC il compito di adottare un **atto di regolazione subprimaria (LG)**(**co. 5**);

fissa un **complesso di disposizioni sui requisiti di professionalità del RUP** e sugli accorgimenti (anche di carattere organizzativo) che possono essere posti in essere per supplire a eventuali *deficit* da parte sua (**co. 6-11**)



Il responsabile unico del procedimento: la linea guida ANAC

Per individuare tutte le funzioni e le competenze del RUP occorre coordinare la lettura degli articoli del Codice con le linee guida Anac n,3:

“L'ANAC con proprio atto, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui **compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. **Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.**”**



I principi espressi nelle linee guida ANAC

L'assenza di una disciplina di dettaglio nel nuovo Codice è espressione della volontà del legislatore di **realizzare un'ampia liberalizzazione delle forme e delle modalità di azione delle stazioni appaltanti**, che restano comunque vincolate al rispetto di principi generali cogenti (principi di efficienza e di efficacia, di imparzialità, di concorrenza, di trasparenza)

ANAC ha scelto di inserire nelle linee guida **prescrizioni puntuali solo laddove le stesse sono risultate strettamente indispensabili** per la definizione delle modalità di svolgimento dell'attività

....

nonché laddove, per l'importanza degli istituti giuridici di volta in volta considerati, una disciplina di maggior dettaglio è apparsa strumentale alla garanzia di una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l'insorgere di contenziosi.

ANAC ha scelto le soluzioni e interpretazioni che.... determinano semplificazioni procedurali ed evitano oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici che non sono necessari per il perseguimento di interessi pubblici



Il RUP: la proposta di ANAC

AMBITO DI APPLICAZIONE

II. PROFILI GENERALI

1. Nomina del responsabile del procedimento
2. Compiti del RUP

III. REQUISITI E COMPITI DEL RUP NELL'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI

1. Requisiti di professionalità del RUP
2. Principali compiti del RUP
 1. Fasi di programmazione, progettazione e affidamento
 2. Fase di esecuzione

IV. REQUISITI E COMPITI DEL RUP NELL'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E NELLE CONCESSIONI DI SERVIZI

1. Requisiti professionali del RUP
2. Principali compiti del RUP

V. IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER I QUALI IL RUP PUÒ COINCIDERE CON IL PROGETTISTA, CON IL DIRETTORE DEI LAVORI O CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Affidamento di lavori
2. Affidamento di servizi e forniture

VI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI ACQUISTI CENTRALIZZATI E AGGREGATI



Momento della nomina del RUP (Codice)

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della **programmazione**, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.



Momento della nomina del RUP (LG ANAC)

Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, **nel caso di lavori non assoggettati a programmazione**, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.



L'atto formale di nomina e obbligatorietà dell'ufficio (Codice)

Il RUP è **nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale**, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e **di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato**. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.



Il provvedimento di nomina del RUP (LG ANAC)

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come **pubblico ufficiale**

Il provvedimento di nomina individua l'oggetto dell'incarico, **i poteri di delega conferiti e le risorse** messe a disposizione per lo svolgimento delle funzioni di competenza.



Il RUP e la formazione professionale (LG ANAC)

Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli **obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".



Requisiti del RUP (LG ANAC)

Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

1. **diploma di istruzione superiore** di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed **esperienza almeno quinquennale** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
2. **laurea triennale ed esperienza almeno triennale** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
3. **laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.



Requisiti del RUP (LG ANAC)

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di:

1. **diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica** e di un'anzianità di servizio ed **esperienza di almeno cinque anni** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
2. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in **possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado** rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e **un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

Requisiti del RUP (LG ANAC)

Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario **il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento**. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), **il possesso della laurea magistrale o quinquennale**, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o **l'abilitazione all'esercizio della professione**. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il **RUP dovrà possedere**, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di **Project Management** ai sensi di quanto previsto al punto 4.3,



Soglie comunitarie

art.35 del D.Lgs. 50/2016

Le soglie di rilevanza comunitaria sono rappresentate da classi di importi, differenziate per lavori, servizi e forniture che a seconda del loro ammontare assumono interesse a livello Europeo. Le stesse stabiliscono l'obbligo di aprire una gara d'appalto a tutte le nazioni dell'Unione Europea

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori;
 - b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
 - c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
-
-



Requisiti del RUP (LG ANAC): lavori di particolare complessità

A prescindere dall'importo del contratto, si prevede che per i lavori di particolare complessità il RUP debba possederela **qualifica di Project Manager.**

I lavori di particolare complessità: la proposta di ANAC

Per **lavori di particolare complessità** si intendono tutti quei lavori:

- 1) ad elevato contenuto tecnologico;
- 2) di significativa innovatività;
- 3) da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)
- 4) aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo



Compiti del RUP (Codice)

Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti del RUP

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali..;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

Compiti del RUP

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

Compiti del RUP

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;



Compiti del RUP

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Compiti del RUP (LG ANAC)

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e **ai costi preventivati**, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Le stazioni appaltanti (RUP?) e l'individuazione dei lavori di particolare rilevanza (Codice)

Per la progettazione di **lavori di particolare rilevanza** sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle **professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto** o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.



La verifica tecnica nei livelli della progettazione

L'art 23 comma 9 stabilisce che “In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, **il responsabile unico del procedimento**, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e **momenti** di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. “



La verifica di progetto per lavori sotto il milione di euro (Codice)

L'attività di verifica è effettuata dal RUP:

.....d) **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro**, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

Nella precedente disciplina oltre al vincolo dell'importo vi era anche quello relativo alla tipologia di opere (per lavori di importo inferiori a 1 mil di euro per opere **puntuali** ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, letera c), del codice per opere a **e a rete**) – art 47 comma 2 lett. c) DPR 207



Incompatibilità in tema di verifica di progetto (Codice)

Lo svolgimento dell'attività di verifica è **incompatibile** con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di **progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.**



Il RUP e la Commissione di Gara (Codice)

A differenza di quanto previsto dal previgente art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, l'attuale formulazione dell'art. 77, comma 4 del Codice **non consente al RUP di far parte della commissione nominata per le gare da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, e ciò nemmeno con il ruolo di Presidente.**

Alla Commissione di gara è rimessa la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico.

Il Rup e la valutazione dell' offerta anormalmente bassa (LG ANAC)

Prezzo più basso:

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al **RUP** e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, **debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc.**



La struttura stabile a supporto del RUP (Codice)

La stazione appaltante, allo scopo di **migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva**, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire **una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento**. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.



Il RUP e la sicurezza secondo la linea guida ANAC

**funzioni del responsabile del
procedimento in materia di sicurezza**

Il RUP e la verifica dei costi della sicurezza (LG ANAC)

In materia di sicurezza:

a).....

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, **a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;** (cfr art 105 comma 14)



Il Rup e i compiti ex art 26 comma 3 del Testo unico Sicurezza (LG ANAC)

In materia di sicurezza:

c)adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

d)svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa**), i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

Il RUP e il RL (LG ANAC)

In materia di sicurezza:

assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 **richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;**



La richiesta di nomina del CSP e del CSE (LG ANAC)

In materia di sicurezza:

Quando???

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento come il Direttore dei Lavori??

Cfr art 90 comma 3 Dlgs 81/2008

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Il RUP e le proposte di sospensione del CSE (LG ANAC)

In materia di sicurezza:

- f) prima della consegna dei lavori, **tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici**, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la **proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione**

In sintesi....il responsabile del procedimento

1. Nomina con atto formale
2. Non rifiutabilità dell'ufficio
3. Verifica nei livelli di progettazione: discrezionalità dei criteri, contenuti e **momenti** di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;
4. Impossibilità per il RUP di far parte della Commissione di aggiudicazione;
5. Il RUP verifica l'offerta anormalmente bassa con il supporto della commissione di aggiudicazione;
6. Il RUP autorizza modifiche contrattuali e varianti (LG)
7. Il RUP propone l'individuazione del DL (prima dell'avvio delle procedure di affidamento)



Art 101: il RUP e i soggetti delle stazioni appaltanti

Il RUP, ai sensi degli artt. 101, comma 1, e 102 del Codice, ha un ruolo centrale anche nella fase di esecuzione dei contratti.

Art 101. i soggetti delle stazioni appaltanti

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,



La proposta del RUP per il direttore dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, **prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento**, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.



Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori

Parte I: ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Parte II: contratti di appalto per lavori servizi e forniture

Alcuni articoli contenenti funzioni e competenze del direttore dei lavori sono: 31, 32, 53, **101**, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 149,



Il direttore dei lavori e il suo rapporto esclusivo con l'esecutore (Codice)

L' esecuzione dei contratti.... **è diretta dal responsabile unico del procedimento**

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed **interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.**



Il direttore dei lavori e l'esecutore (LG ANAC)

L' esecuzione dei contratti.... **è diretta dal responsabile unico del procedimento**

Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, **opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione** dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto



Il direttore dei lavori e l'ufficio di direzione lavori

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, **ove costituito**, è preposto al controllo tecnico, contabile e **amministrativo** dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

I direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.



Il direttore dei lavori e la riproposizione dell'art 148 del DPR 207 (Codice)

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;



Il direttore dei lavori e il coordinamento della sicurezza: il ritorno al DPR 554/1999

NOVITA'

c)provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; (subappalto) = **art 148 DPR 207**

d)svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.



Il direttore dei lavori e la proposta di ANAC

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

II. PROFILI GENERALI

1. Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell'ufficio di direzione lavori
2. Incompatibilità
3. Rapporti con altre figure

III. FUNZIONI

4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo **(gli ordini di servizio e il giornale dei lavori)**
5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori
6. Funzioni e compiti nella fase preliminare **(la consegna dei lavori)**
7. Funzioni e compiti in fase di esecuzione **(modifiche e varianti contrattuali)**
8. Funzioni e compiti al termine dei lavori
9. **Controllo amministrativo contabile**

IV. ABROGAZIONI



Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo (LG ANAC)

Il Direttore dei Lavori impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite **ordini di servizio**, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere **comunicati** al Rup e all'impresa affidataria, nonché **annotati nel giornale dei lavori**.



Gli strumenti informatici (LG ANAC)

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, **gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta** e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza .

La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante **PEC**.



Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria (LG ANAC)

- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché **verifiche, anche a sorpresa**, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12, del Codice)



Verifica del rispetto degli obblighi del subappaltatore (LG ANAC)

- a) **verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate**, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di **prestazioni ad essi affidate** nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) **verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14**, del Codice;
- e) provvede alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.



Il direttore dei lavori e il controllo della spesa (LG ANAC)

Il direttore dei lavori svolge un ruolo fondamentale nel procedimento di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.



L'accertamento dei fatti produttori spesa (LG ANAC)

Si tratta di classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché di trasferire poi i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, **le predette attività di accertamento dei fatti produttori spesa devono essere eseguite al momento del loro accadimento e quindi devono procedere di pari passo con l'esecuzione.**



I documenti contabili (LG ANAC)

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati **contestualmente** alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:



I “nuovi” documenti contabili (LG ANAC)

- Il giornale dei lavori
- Il libretto delle misure
- Il registro di contabilità
- Lo stato di avanzamento lavori
- Il certificato di pagamento
- Il conto finale



Il giornale dei lavori (LG ANAC)

Sul giornale sono annotati in ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, il **nominativo**, la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria **documentate dalle rispettive fatture quietanzate**, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi;
- **gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e del Direttore dei Lavori;**
- **le relazioni indirizzate al Rup,**



Le annotazioni del giornale dei lavori (LG ANAC)

Sul giornale sono annotati in ciascun giorno:

...

- ☐ i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
- ☐ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
- ☐ le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune **apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente**



I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (LG ANAC)

Contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e **immediatamente firmati** dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure.



La contabilizzazione delle misure dei lavori subappaltatori e dei costi della sicurezza

E' opportuno che il libretto delle misure, unico documento sul quale si riportano tutte le misurazioni (a corpo, a misura e in economia) evidenzi l'operatore economico che ha eseguito il lavoro (appaltatore/subappaltatore) ai fini dell'eventuale pagamento diretto al subappaltatore.

Contabilizzazione della sicurezza.....ricordiamoci che il RUP “provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, **a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;**



Il registro di contabilità e il sommario di registro (LG ANAC)

Il registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico.

In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori (**ex sommario di registro – art 193 DPR 207**)



Il registro di contabilità e la sua sottoscrizione (LG ANAC)

Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore.

Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento .



SAL (LG ANAC)

Lo stato di avanzamento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato **nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto**, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.



I tre livelli di progettazione

Art 23

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo



I principi della progettazione

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla **normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza**;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;



I principi della progettazione

- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;**
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

I tre livelli di progettazione

- ➔ I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali sono definiti dal vecchio Regolamento Appalti del 2010 (DPR 207/2010).
- ➔ In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, **il responsabile unico del procedimento (RUP)**, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
- ➔ I tre livelli rappresentano delle tappe intermedie verso una definizione del progetto via via più ricca di informazioni, per arrivare ad un grado di dettaglio esecutivo.

Progetto di fattibilità tecnico ed economica

Il Nuovo Codice Appalti apporta delle importanti innovazioni, in questa prima fase progettuale. **Il progetto preliminare** infatti cambia nome e contenuti.



Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre agli elaborati tradizionali, accorpa in sé il progetto di fattibilità, tutti gli studi e ricerche:

– geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche



Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti scelti, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. **Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.**



Progetto di fattibilità tecnico ed economica

I documenti del progetto di fattibilità

L'art. 17 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici;
- planimetria generale e elaborati grafici;
- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.



Progetto di fattibilità tecnico ed economica

Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati , sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione (carta e sezioni geologiche, sezioni e profili geotecnici, carta archeologica, planimetria delle interferenze, planimetrie catastali, planimetria dei siti di cava e di deposito- ;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare



Progetto di fattibilità tecnico ed economica

Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Progetto definitivo

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità.



Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari **titoli abilitativi**, dell'accertamento di **conformità urbanistica** o di altro atto equivalente.

Contiene, altresì, la quantificazione definitiva del quadro economico per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province



Progetto definitivo

I documenti del progetto definitivo

L'art. 28 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto definitivo.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza



Progetto definitivo

I documenti del progetto definitivo

Per gli edifici, i **grafici sono costituiti da:**

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, delle strade, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio;
- le piante dei vari livelli (almeno scala 1:100) con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti-
- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali (almeno scala 1:100)



Progetto definitivo

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara, ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto deve essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.



Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione** dell'opera e delle sue parti in relazione al **ciclo di vita**.



Costituisce la **ingegnerizzazione** di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare **architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare**. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale.

Progetto esecutivo

I documenti del progetto esecutivo

L'art. 33 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la **lista dei documenti minimi** (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto esecutivo.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio.



Progetto esecutivo

I documenti del progetto esecutivo

Essi sono costituiti, salva diversa motivazione del responsabile del procedimento:

- dagli elaborati che sviluppino nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;-
- dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Verifica preventiva della progettazione

L'art.26 del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016), disciplina le **attività di verifica su tutti i livelli della progettazione** (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo).



La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti (art. 23), nonché la loro conformità alla normativa vigente.

La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.

La verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.



Verifica preventiva della progettazione

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.



Verifica preventiva della progettazione

La verifica accerta in particolare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.



Verifica preventiva della progettazione

Lo svolgimento dell'attività di **verifica** è **incompatibile** con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.



Soggetti abilitati alla verifica

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (art.35 Dlgs 50/2016), dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità; ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- per i lavori di importo < 1.000.000 €, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP).



Verifica preventiva della progettazione

Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Nei casi di **contratti** aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, **all'attività di verifica**.

Possibile omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione

La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Le novità introdotte dal nuovo codice per la progettazione

1. Lo studio di fattibilità e il progetto preliminare sono sostituiti da un unico documento: il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
2. Il progetto definitivo contiene la quantificazione definitiva del limite di spesa **attraverso l'utilizzo dei prezzi predisposti dalla Regione**.
3. Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di manutenzione dell'opera in relazione al ciclo di vita
4. **Inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto Ministero Ambiente**

Le novità introdotte dal nuovo codice per la progettazione

6. Razionalizzazione dell'attività di progettazione attraverso l'uso di strumenti elettronici (modellazione per l'edilizia): piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari

6bis. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'art 38.

7. Nella progettazione il costo del lavoro è determinato con le tabelle annuali del Ministero del Lavoro.



COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal RUP per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori: egli svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.

il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:

in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP)

in fase di esecuzione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l'esecuzione (CSE)



COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Relativamente alla differenza tra CSP e CSE, come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del dlgs 81/2008, vale quanto segue:

il CSP redige:

il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.) il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

il CSE verifica:

**l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo la corretta applicazione delle procedure di lavoro
coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.**

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori: egli svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.



Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i servizi e forniture.

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi particolari in cui si può arrivare ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.



Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

Per effettuare le attività di collaudo le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. **Per accertata carenza nell'organico** della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato,.....
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.



GRAZIE PER L' ATTENZIONE
